

La perizia nel processo penale (riferimenti normativi e giurisprudenziali)

13-2-2016

20-2-2016

Corso per CTU

Università degli di Perugia

Dipartimento di Giurisprudenza

L'OGGETTO DELLA PERIZIA

-

Art. 220. Oggetto della perizia

<<1. La perizia e' ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalita' nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalita' dell'imputato e in genere le qualita' psichiche indipendenti da cause patologiche. >> → c.d.

Divieto di perizia psicologica o criminologica nel giudizio di cognizione

LA NECESSITÀ DELLA PERIZIA

- Il giudice penale non può compiere da solo valutazioni che richiedono o presuppongono competenze specifiche, tecniche, scientifiche, artistiche.
- Lo impone il rispetto del principio del contraddittorio che è il metodo privilegiato di formazione della prova nel processo penale (art. 111 Cost).

I CRITERI DI AMMISSIONE DELLA PROVA PERITALE

- L'art. 220 comma 1 c.p.p., nel definire l'oggetto della perizia, stabilisce che essa sia ammessa
- “quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche”.

LA PERIZIA TRA POTERE DISPOSITIVO DELLE PARTI ED INIZIATIVA PROBATORIA DEL GIUDICE

- La perizia è un mezzo di prova che può essere disposto d'ufficio dal giudice.
-
- Ma, vd. art. 224 comma 2 c.p.p. ove si stabilisce che “il giudice dispone **anche d'ufficio** la perizia”, dunque anche su richiesta delle parti.

LA SCELTA E LA NOMINA DEL PERITO DA PARTE DEL GIUDICE

Art. 221 comma 1 c.p.p.

Nomina del perito

<<1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina.

Quando la perizia e' dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito>>.

Perizia Collegiale

Art. 221 comma 2 c.p.p.

E' possibile nominare più di un perito quando <<le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline>>

OBBLIGHI DEL PERITO

<<Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36 c.p.p.>> (art. 221 comma 3 c.p.p.).

la prestazione dell'ufficio peritale è ATTO DOVUTO.

Un eventuale rifiuto è punito ai sensi dell'art. 366 c.p. (rifiuto di uffici legalmente dovuti).

Il perito deve presentarsi in udienza per il conferimento dell'incarico e impegnarsi ad adempiere al proprio ufficio secondo verità (art. 226 comma 1 c.p.p.). --> La falsa perizia è penalmente sanzionata con la reclusione da due a sei anni

Art. 366. Rifiuto di uffici legalmente dovuti – codice penale

- <<1. Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516.
2. Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.
3. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonia dinanzi all'Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.
4. Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.>>

•

Art. 373. Falsa perizia o interpretazione – codice penale

- <<1. Il perito o l'interprete, che, nominato dall'Autorità giudiziaria, dà **parere** o interpretazioni **mendaci**, o **afferma fatti non conformi al vero**, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente *. (*--> * il riferimento è all'art. 372 c.p.- <<Falsa testimonianza: chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni>>).*)
2. La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.>>

INCAPACITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEL PERITO;

- Le situazioni di incapacità ed incompatibilità del perito sono simili a quelle del giudice.
- L'intento del legislatore che le prevede è che il perito si trovi in una situazione di **Terzietà** ed **Impregiudicatezza**, data la delicata funzione che è chiamato a svolgere nel processo penale.

Art. 222 c.p.p.

Incapacita' e incompatibilita' del perito

<<1. Non puo' prestare ufficio di perito, a pena di nullita':

a) il minorene, l'interdetto, l'inabilitato e chi e' affetto da infermita' di mente;

b) chi e' interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero e' interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;

c) chi e' sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

d) chi non puo' essere assunto come testimone o ha facolta' di astenersi dal testimoniare o chi e' chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;

e) chi e' stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.>>

ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL PERITO

- <<Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, **salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36 c.p.p.**>> (art. 221 comma 3 c.p.p.).
- Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha **l'obbligo** di dichiararlo (art. 223 co. 1 c.p.p.)
- Sulla dichiarazione di astensione del perito o di ricusazione **decide il giudice che ha disposto la perizia.**
- Il perito può essere **ricusato** dalle parti: vedi casi e modalità previsti dall'art. 223 c.p.p.

Art. 223 c.p.p. Astensione e riconsazione del perito

1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo.
2. Il perito puo' essere riconsato dalle parti nei casi previsti dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo.
3. La dichiarazione di astensione o di riconsazione puo' essere presentata fino a che non siano esaurite le formalita' di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere.
4. Sulla dichiarazione di astensione o di riconsazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.
5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla riconsazione del giudice.

Disposta la perizia da parte del giudice

- Le parti hanno facoltà di nominare propri Consulenti Tecnici (art. 225 c.p.p.)
- in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti

ART. 226 C.P.P.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali".

(dichiarazione di responsabilità)

2. Il giudice formula quindi i QUESITI, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.

(dunque, in contraddittorio)

LA FORMULAZIONE DEI QUESITI

Dopo il conferimento dell'incarico, il giudice pronuncia i cd. quesiti da sottoporre al perito.

La formulazione di tali quesiti – come letto prima nel comma 2 dell'art. 226 – viene effettuata con la più ampia garanzia del **CONTRADDITTORIO**: sono sentiti il perito, i consulenti tecnici delle parti, il pubblico ministero, i difensori presenti.

Il giudice, sentite le parti presenti, formula in via definitiva i quesiti.

La **responsabilità ultima** nel determinare i quesiti con ordine, precisione e chiarezza è del **Giudice**.

E' possibile, successivamente, **integrare** tali quesiti in base a novità nel frattempo emerse, ma sempre in contraddittorio

Attività dei CT (art. 230 c.p.p.)

- Da questo momento, i consulenti tecnici di parte possono **assistere al conferimento** dell'incarico al perito e poi **allo svolgimento della perizia**.
- **al momento del conferimento**, i CT possono presentare al giudice osservazioni e riserve di cui dare atto nel verbale (art. 230 commi 1 c.p.p.).
- I CT possono partecipare alle **operazioni peritali**, proponendo al perito specifiche indagini, formulando osservazioni e riserve delle quali deve darsi atto nella relazione (art. 230 co. 2 c.p.p.).

Le operazioni peritali e la risposta ai quesiti

- Il legislatore intende privilegiare una risposta immediata ai quesiti (art. 227 co. 1 c.p.p.): il perito risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale.
- Tuttavia: eccezioni (art. 227 co. 2 e 3 c.p.p.).

... *Segue*

- data la complessità della materia il Perito chiede un termine al giudice → *ipotesi, questa, che è più frequente nella prassi*
 - A) il giudice, se ritiene di non concedere tale termine, provvede alla SOSTITUZIONE del perito
 - B) il giudice FISSA LA DATA, non oltre 90 giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti;

il giudice dispone altresì che ne venga data comunicazione alle parti e ai CT

...Segue

- Se, poi, sono necessari ulteriori accertamenti di particolare complessità, su richiesta motivata del perito, **il termine può essere prorogato dal giudice anche più volte per periodi non superiori a 30 giorni** (art. 227 co. 4 c.p.p.)
- In ogni caso, il termine, anche se prorogato, **non può superare i 6 mesi.**

ATTIVITÀ DEL PERITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI (*art. 228 c.p.p.*)

il Perito per lo svolgimento delle operazioni peritali può essere **autorizzato**
dal giudice

A PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI, DEI DOCUMENTI E DELLE COSE prodotti dalle parti nel
processo di cui la parte prevede l'acquisizione al fascicolo del dibattimento
(art. 431 c.p.p.);

ad **assistere all'esame** delle parti e all'assunzione di altre prove;

a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali che
non implicino valutazioni o apprezzamenti

può **chiedere notizie** all'imputato, alla persona offesa ad altre persone, ma
soltanto ai fini dell'accertamento peritale

Le COMUNICAZIONI relative alle operazioni peritali (art. 229 c.p.p.)

- Comunicazioni alle parti, ai difensori delle parti private e ai consulenti tecnici → per porli in grado di partecipare alle operazioni peritali:
- art. 229 co. 1 c.p.p. : **il perito indica** giorno, ora e luogo in cui **inizierà** le operazioni peritali e il **giudice ne fa dare atto nel verbale** *(siamo al conferimento dell'incarico).*
- ricordiamo, poi, che, in caso di proroga del termine per le operazioni peritali, l'art. 227 co. 3 cpp: il **giudice dispone che della proroga venga data comunicazione alle parti e ai CT**

.... *Segue*

- della eventuale **continuazione** delle operazioni peritali il perito dà comunicazione **senza formalità** alle parti presenti alle operazioni peritali (art. 229 co. 2 c.p.p.)
- su comunicazioni _ vd. GIURISPRUDENZA che segue

Cass. pen., sez. III, 17/02/2015, n. 40260,

<<In tema di perizia, nel caso in cui, all'atto del conferimento dell'incarico, non venga indicata nel verbale la data di inizio delle operazioni, **il perito deve tempestivamente procedere alla relativa comunicazione al difensore anche se questi non abbia nominato un consulente tecnico di parte**; l'omissione di tale comunicazione determina la nullità a regime intermedio della perizia, a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc.proc., da eccepire, a pena di decadenza, anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado>>.

Cassazione penale, sez. V, 08/10/2014, n. 18756

- In tema di perizia, **non è configurabile alcuna nullità** nel caso in cui, dopo l'avviso dato a verbale relativamente a giorno, ora e luogo fissati per l'inizio delle operazioni peritali, **venga omessa** una ulteriore comunicazione formale ai difensori e consulenti tecnici di parte circa il giorno e l'ora di **prosecuzione** delle operazioni fuori dell'ufficio, **gravando sui difensori l'onere di procurarsi le necessarie informazioni**, *attesa la differente formulazione testuale del secondo comma dell'art. 229 cod. proc. pen., rispetto a quella del primo comma del medesimo articolo.*

Cassazione penale, sez. V, 15/02/2013,

In tema di perizia, il diritto dei difensori e dei consulenti tecnici di parte di ricevere notizia del giorno, ora e luogo fissati per le operazioni peritali affinché possano assistervi è soddisfatto con la notizia relativa all'inizio delle operazioni; non è, pertanto, configurabile alcuna nullità nel caso in cui, dopo il suddetto avviso, venga omessa una ulteriore comunicazione circa il giorno e l'ora di prosecuzione delle operazioni fuori dell'ufficio, gravando sui difensori l'onere di procurarsi le necessarie informazioni.

Cassazione penale, sez. IV, 13/12/2012 n. 13068

- L'obbligo di comunicazione senza formalità dell'eventuale prosieguo in altra data delle operazioni peritali è previsto dall'art. 229, comma 2, c.p.p. **SOLTANTO IN FAVORE DELLE PARTI PRESENTI ALL'INIZIO** delle predette operazioni; pertanto, in caso di omissione della comunicazione in favore delle parti in quel momento **non presenti**, va **esclusa la nullità** della perizia.

Cassazione penale, sez. V, 11/05/2010, n. 22800

- È nulla la perizia disposta dal g.i.p. - a seguito di richiesta di sostituzione della misura di custodia in carcere con altra meno afflittiva - **qualora l'anticipo delle operazioni peritali non sia comunicato ad uno dei difensori dell'imputato**; infatti, l'assenza di formalità in ordine alla continuazione delle operazioni peritali, prevista al comma 2 dell'art. 229 c.p.p., riguarda la parte già informata di tempo e luogo di inizio delle predette operazioni, momento in cui si instaura il rapporto con il perito, di seguito informale. Ne consegue che l'art. **229, comma 2, c.p.p., non si applica all'ipotesi di mutamento delle indicazioni del perito in ordine all'inizio delle operazioni peritali, mutamento che deve essere direttamente comunicato dal perito a ciascuna parte facoltizzata a presenziare.**

La perizia nelle diverse fasi del processo penale

- in incidente probatorio (su richiesta di p.m. o indagato, art. 392 c.p.p.)
- in udienza preliminare
- nel giudizio abbreviato
- in dibattimento
- nel procedimento di esecuzione
- nel giudizio di revisione

la Perizia nell'incidente probatorio

- durante la fase delle indagini preliminari la Perizia può essere disposta nella forma dell'Incidente probatorio --> e, dunque, soltanto su richiesta del Pubblico Ministero o dell'Indagato (come prescritto dall'art. 392 comma 1 c.p.p.)
- Tra i casi che legittimano il ricorso a un Incidente Probatorio vi è, infatti, anche quello riguardante l'esigenza di assunzione di <<una Perizia ... se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è **soggetto a modificazione non evitabile**>> (art. 392 comma 1 lett. *f.*). → *Si tratta della c.d. PERIZIA URGENTE .*

... incidente probatorio

- Inoltre, <<il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, **se fosse disposta nel dibattimento**, ne potrebbe determinare **una sospensione superiore a sessanta giorni** ovvero che **compporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis**>> (art. 392 comma 2 c.p.p.). --> Si tratta della c.d. ***PERIZIA DI LUNGA DURATA***.

...incidente probatorio

- E, ancora, la perizia nel corso dell'incidente probatorio, può essere disposta ove si tratti di eseguire <<accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-*bis* c.p.p.>>. Si tratta di attività riconducibili al prelievo coattivo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale al fine di determinare il profilo del DNA ed altri accertamenti medici.--> c.d. ***Perizia coattiva*** .
- Per ***Perizia Di Lunga Durata*** e per ***Perizia coattiva***: tale mezzo di prova deve essere assunto nell'incidente probatorio a **prescindere dalla situazione di urgenza** dell'accertamento.

...incidente probatorio

- E, poi, Perizia in I.P. nel caso in cui l'attività non potrebbe essere REITERATA a dibattimento: è il caso di quanto previsto dall'art. 117 disp. att. c.p.p. --> accertamento tecnico irripetibile disposto dal P.M. ai sensi dell'art. 360 c.p.p. Poichè, in tal caso, la persona sottoposta ad indagini può chiedere che si proceda con I.P. --> Ne consegue che l'accertamento ex art. 117 disp. att. c.p.p. può essere inserito tra le ipotesi di perizia in incidente probatorio:
<<Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose, delle persone: le disp. dell'art. 360 si applicano anche **nei casi in cui l'accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile**>> .
-
- E, ancora, perizia in I.P. per **perizia nummaria** ex art. 74 disp. att. c.p.p. (*vedi dopo*)

CASI PARTICOLARI DI PERIZIA

- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

art. 45 comma 5: <<Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.>>

evidentemente affinché l'autorità giudiziaria possa disporre gli accertamenti peritali del caso.

*****+

art. 16 l. 15 febbraio 1996, n. 66 – perizia con limitazione della libertà dell'imputato svolta non fini processuali, ma per esigenze di tutela della vittima

art. 16 l. 15 febr. 1996, n. 66, violenza sessuale (ed anche in pedofilia: art. 15, l. 3 agosto 1998, n. 269): l'imputato è sottoposto con le forme della **perizia** agli **accertamenti necessari per individuare patologie** sessualmente trasmissibili quando le modalità del fatto di reato possano prospettare il rischio di un contagio

fondamento: esigenza di **tutela della vittima**

LA C.D. PERIZIA COATTIVA

- **PRELIEVO DI CAMPIONI ORGANICI
A FINI DI DETERMINAZIONE DEL PROFILO DEL DNA**
- legge n. 85/2009 regola prelievi coattivi nel senso che individua (art. 224 bis cpp)
 - tipologia reati
 - finalità
 - limiti

LA PERIZIA NEL DIBATTIMENTO

- Il dibattimento come sede NATURALE per l'assunzione della perizia
- tuttavia, diviene sede "eventuale"/residuale" data l'ampiezza di casi di perizia nell'incidente probatorio (art. 392 c.p.p.)

In dibattimento, perizia, art. 508 c.p.p.

- Art. 508 c.p.p.: il giudice dispone, su richiesta di parte o d'ufficio, una perizia (vd. <<anche d'ufficio>> art. 224 comma 1)
- Se il giudice, **di ufficio o su richiesta di parte**, dispone una perizia nel corso del dibattimento, il perito viene **immediatamente citato a comparire** e deve esporre il suo parere nello stesso **dibattimento. (art. 508)**

... sempre art. 508 cpp

- se non è possibile provvedere “immediatamente” , il giudice sospende il dibattimento e fissa la data di una nuova udienza nel termine massimo di 60 gg.
- nella “nuova” udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato ex art. 501 c.p.p.

L'ESAME DEL PERITO - ORALITÀ

- - *Art. 501.*
 - *Esame dei periti e dei consulenti tecnici*
- 1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le **disposizioni sull'esame dei testimoni**, in quanto applicabili.
- 2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso **facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni**, che possono essere acquisite anche di ufficio

Valutazione della perizia

- la presunta neutralità della perizia
- oltre ogni ragionevole dubbio
- libero convincimento del giudice e motivazione